



**REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA MOBILITÀ INTERNA DEI PROFESSORI
E DEI RICERCATORI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 21, COMMA 6, DELLO STATUTO**

**EMANATO CON D.R. N. 218 DEL 30 APRILE 2015
IN VIGORE DAL 5 MAGGIO 2015**

**Articolo 1
Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la mobilità interna, ovvero per il cambio di afferenza ad una struttura primaria, dei professori e dei ricercatori in servizio nell'Università degli Studi della Basilicata, nel seguito "Università", in attuazione dell'art. 21, comma 6, dello Statuto.

**Articolo 2
Principi generali**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, dello Statuto, *«L'Università assicura la libertà di ricerca e la libertà di insegnamento costituzionalmente garantite e considera inscindibili e sinergiche le attività di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della società della conoscenza.»*

**Articolo 3
Afferenza**

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 6, dello Statuto, ogni professore e ogni ricercatore dell'Università deve afferire ad un'unica struttura primaria. L'afferenza a una struttura primaria, di norma, non può essere di durata inferiore a tre anni e si considera tacitamente confermata di triennio in triennio.
2. Ciascun professore e ricercatore, allo scadere del triennio indicato al comma 1, ovvero, per motivate esigenze di didattica e/o di ricerca, anche prima di tale scadenza, può chiedere di afferire ad altra struttura primaria dell'Università, con le modalità indicate ai successivi articoli.

**Articolo 4
Modalità per l'attuazione della mobilità**

1. La richiesta di afferenza ad altra struttura primaria deve essere presentata al Magnifico Rettore e può pervenire a partire da sei a tre mesi prima della scadenza del triennio di afferenza alla struttura primaria di appartenenza, ovvero, per motivate esigenze, anche prima di tale scadenza. La richiesta deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) curriculum vitae;
 - b) relazione contenente la descrizione dei propri interessi di ricerca e incarichi didattici ricoperti, dalla quale si desuma la coerenza di tali interessi e incarichi didattici con gli obiettivi scientifici e didattici della struttura primaria cui si intende afferire.



2. Le richieste di nuova afferenza sono approvate dal Senato accademico, acquisiti il parere della struttura primaria di provenienza e della struttura primaria alla quale il professore/ricercatore intende afferire.
3. I pareri delle strutture primarie previsti al comma 2 devono essere adottati dai Consigli delle medesime strutture, a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore del soggetto che avanza richiesta di nuova afferenza.
4. Il Senato accademico delibera in merito alle richieste di nuova afferenza entro 60 giorni dalla data della loro presentazione, sulla base di uno o più dei seguenti criteri, tenendo anche conto del ruolo del richiedente:
 - a) coerenza degli interessi scientifici descritti nella relazione di cui al comma 1-lett. b) con gli obiettivi della struttura primaria cui si intende afferire;
 - b) sostenibilità delle tematiche di ricerca attive nella struttura primaria di provenienza;
 - c) coerenza degli incarichi didattici indicati nella relazione di cui al comma 1-lett. b) con gli obiettivi della struttura primaria cui si intende afferire;
 - d) sostenibilità dell'offerta didattica della struttura primaria di provenienza;
 - e) assunzione di incarichi didattici istituzionali nella struttura primaria cui si intende afferire.
5. Il Senato accademico, ove la richiesta sia compatibile con i criteri indicati al comma 4, può approvare la richiesta di nuova afferenza, motivatamente, anche in assenza del parere delle strutture primarie coinvolte o nel caso in cui tali pareri siano negativi, purché vengano contestualmente assegnati dal Senato accademico i compiti didattici al richiedente, ove non sia soddisfatto quanto contemplato alla lettera e) del comma precedente.
6. La nuova afferenza decorre dalla data indicata nel decreto rettorale che la dispone.
7. Nel caso in cui la richiesta di nuova afferenza comporti l'abbassamento al di sotto di 38 del numero di afferenti alla struttura primaria di provenienza del professore/ricercatore, essa è differita e la sostenibilità di tale struttura primaria è sottoposta all'esame del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, secondo quanto previsto dallo Statuto.

Articolo 5 **Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti norme legislative, statutarie e regolamentari in materia.
2. Il presente Regolamento è approvato secondo l'iter previsto dall'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo.